

Progetto PPPN-S IMPIANTO PEAKER PER BILANCIAMENTO RETE ELETTRICA	
Sito NAVE (BS)	
Committente 	DUFERCO SVILUPPO SPA Via Paolo Imperiale 4 16126 Genova (GE) Tel.: +39 030 21691 +39 010 27570 e-mail: info@dufercosviluppo.com Rappresentante società: D. Campanella
Responsabile del progetto 	DUFERCO ENGINEERING S.p.A. Via Paolo Imperiale 4 16126 Genova (GE) Tel.: +39 010 8930843 e-mail: info@dufercoeng.com Rappresentante società: Ing. E. Palmisani
Autore documento 	STUDIO SAB SRL Viale Paolo VI, 28 Salò (BS) Tel. E fax: 03651590235; Email: barocci@studiosab.it Partita IVA: 03712050982 Rappresentante società: Dott.ssa A. Barocci

Integrazioni

Allegato 3: Risposta alla nota della Regione Lombardia prot. 7117/DVA del 20/03/2019 e documentazione attestante la compatibilità del progetto e la norma regionale DGR 3934/2012.

Solo per uso esterno			
Autorizzato per:	Autorizzato da:	Ufficio:	Data
Richiesta d'Offerta			
Ordine			
Costruzione			
Approvazione Cliente			
Autorizzazioni			
Informazioni			

0	Ottobre 2019	Prima emissione			E. Castelli
Rev.	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato

Codici gestionali				Identificazione documento					Pag.	di
G.1.7.0	ST	000	SG	PPPN	G03	SSAB	S	0103	1	5
Sistema	Fase	Area	Tipologia	Progetto	Lotto	Società	D/S	Numero		

La Regione Lombardia ha espresso una posizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto peaker indicato in oggetto sulla base del capitolo 5.1, primo capoverso, della deliberazione di giunta regionale 6 agosto 2012, n. 3934.

Tale provvedimento amministrativo si intitola *“Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”*.

Il paragrafo in questione stabilisce che *“nella zona classificata “Fascia 1”, come definita al Cap. 3 del presente allegato, non può essere autorizzata la costruzione di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per scopi commerciali”*.

Il richiamato divieto è contenuto in un provvedimento che consegue esclusivamente a presupposti pertinenti alla materia della tutela dell'ambiente. Esso, tuttavia, contiene anche una regola pertinente alla localizzazione degli impianti, vale a dire all'uso del territorio.

Quale presupposto, quindi, occorre richiamare l'articolo 117 della Costituzione, il quale:

(i) attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

(ii) annovera tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni sia la tutela della salute, sia il governo del territorio, sia la produzione (oltre al trasporto e alla distribuzione) dell'energia elettrica.

Come noto, nelle materie di legislazione concorrente le Regioni sono titolari di una potestà legislativa piena, che tuttavia incontra il limite invalicabile costituito dal dovere di rispettare i principi generali fondanti di ogni materia. Principi generali che devono essere contenuti nelle leggi approvate dallo Stato.

Tale premessa, che pertiene esclusivamente a questioni di costituzionale, fa sorgere più di una perplessità circa il divieto che stiamo esaminando e circa il rispetto della suddivisione delle competenze legislative di settore.

Con la deliberazione n. 3934/2012 la Regione Lombardia dichiara espressamente che

“il presente documento definisce i criteri per l'installazione, l'esercizio e l'adeguamento degli impianti di distribuzione di energia (meccanica, termica, elettrica) collocati sul territorio regionale in funzione della tipologia e della potenzialità degli impianti e del contesto in cui questi sono collocati, in relazione alla zonizzazione regionale ai sensi della qualità dell'aria”.

I criteri individuati, prosegue la premessa del provvedimento regionale

“ivi inclusi i valori limite delle emissioni costituiranno il riferimento da utilizzarsi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di produzione di energia e concernenti le emissioni in atmosfera; più nello specifico:

- *ai procedimenti previsti agli articoli 269 e 272 comma 2 (parte Quinta) del D. Lgs. 152/06 e smi (autorizzazione alle emissioni in atmosfera);*
- *ai procedimenti previsti dall'articolo 29 – Ter (Parte seconda) D. Lgs. 152/06 e smi (AIA).*

Trattasi, dunque e dichiaratamente, di provvedimento pertinente alla tutela dell'ambiente (potestà legislativa esclusiva dello Stato) che, in alcuni contenuti, degrada poi nelle richiamate materie sottoposte a potestà concorrente tra Stato e Regioni.

Né nel primo caso né nell'altro, però, lo Stato ha approvato regole di diretta applicazione o principi generali in base ai quali sia consentito vietare *sic et simpliciter* la localizzazione degli impianti di produzione di energia.

Ciò comporta profili di dubbia costituzionalità del divieto di cui trattasi.

Ciò per due motivi.

In primo luogo, perché la DGR. n. 3934/2012, è stata approvata e fa riferimento ad una disciplina normativa statale superata, diversa da quella attualmente vigente.

Il testo degli articoli nn. 269 e 272 del codice dell'ambiente che deve essere applicato alla fattispecie, infatti, è quello vigente a far data dal 19 dicembre 2017.

In secondo luogo perché gli aspetti localizzativi pertengono alla Valutazione dell'Impatto Ambientale, vale a dire ad altra tematica, ed altre norme, anch'esse più volte modificate dopo il 2012.

Inoltre, se si considera il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, L'articolo 1, comma 4, lettera c) stabilisce che il decreto si fonda, fra gli altri, sul principio per cui

“la zonizzazione dell'intero territorio nazionale è il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del presente decreto.”

Si definisce come zona “una parte del territorio nazionale delimitata ... ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente” e si intende per agglomerato “la zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro ...”.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 155/2010 stabilisce che

- 1. l'intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente.*
- 2. alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione è riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui è basata ai sensi dell'appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 è presentato entro i successivi quattro mesi.*

La Regione Lombardia ha provveduto alla zonizzazione del proprio territorio mediante la deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 2011 n. 2605.

L'intero territorio comunale di Nave è stato inserito nell'agglomerato di Brescia.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 155/2010, che è intitolato “Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente” prevede che alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.

“Ai fini della valutazione della qualità dell'aria, la classificazione delle zone e degli agglomerati è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, (allegato quale documento 1 ndr) e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II.” (Comma 1).

Al comma 2, peraltro,

“la classificazione delle zone e degli agglomerati è riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2.”

Dal che deriva che la classificazione dell'agglomerato di Brescia doveva essere sicuramente riesaminata a far tempo dal 6 dicembre 2016 ed, eventualmente, in caso di significative modifiche delle attività (anche della Stefana S.p.A stessa).

E giacché la deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2012 n. 3934 (vale a dire il provvedimento amministrativo nel quale è contenuto il divieto di realizzazione della centrale peaker) risulta approvata

sull'espresso richiamo della classificazione delle zone operata dalla Giunta regionale nel 2011 e mai riesaminata.

L'ultimo capoverso del capitolo 5 della deliberazione di giunta regionale, infatti, dice chiaramente che

"inoltre in funzione delle zone ("Fascia 1" e Fascia 2", come definite al Cap. 3) in cui è stato suddiviso il territorio regionale, dovranno essere rispettati i criteri localizzativi di seguito riportati".

E poiché il capitolo 3 definisce come Fascia 1 (ex "area critica") quella porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, la cui individuazione e classificazione avrebbe dovuto essere riesaminata già tre anni or sono, siamo dell'opinione che il divieto di localizzazione di nuovi impianti di cui trattasi sia ormai irrimediabilmente privo della base giuridica che lo "sosteneva" al momento della sua introduzione, vale a dire la superata zonizzazione operata dalla Regione nel 2011.

Con deliberazione di Giunta 2 agosto 2018 n. 449, la Regione Lombardia ha approvato l'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria – PRIA.

Al capitolo 3, "Quadro conoscitivo sullo stato della qualità dell'aria e delle emissioni in atmosfera", paragrafo 3.1 "SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA" è scritto che

"In attuazione di quanto previsto dalla direttiva europea 2008/50/CE il Decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito la necessità di suddividere il territorio in zone e agglomerati sui quali svolgere l'attività di misura e poter valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite.

La norma ha definito che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l'adeguamento ai criteri indicati nel decreto legislativo.

Con la delibera di Giunta regionale n. 2605 del 30 novembre 2011 Regione Lombardia ha messo in atto tale disposizione approvando la nuova zonizzazione e revocando la precedente (DGR n. 5290 del 2007 e s.m.i).

Non essendo intervenuti elementi di modifica normativi, delle condizioni regionali di riferimento e non sussistendo diversi obblighi di aggiornamento, si conferma la zonizzazione in atto. Ciò in palese contrasto con l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 155/2010 stabilisce che la classificazione degli agglomerati deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni. Non è sufficiente una mera presa d'atto della mancanza di novità legislative.

Al riesame (almeno) quinquennale della zonizzazione territoriale, invero, si applica la Sezione II dell'allegato II del decreto legislativo, a mente della quale

"il superamento delle soglie di valutazione superiore e delle soglie di valutazione inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente nei cinque anni civili precedenti. Il superamento si realizza se la soglia di valutazione è stata superata in almeno tre sui cinque anni civili precedenti.

I dati relativi ai precedenti anni civili derivano dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 5. Se tuttavia non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni precedenti, il superamento deve essere determinato mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, da effettuare nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni."

In proposito, infine, non pare superfluo ricordare, che l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 stabilisce che

"Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive si riferiscono alle principali attività produttive responsabili di emissioni di

sostanze inquinanti in atmosfera, ai più importanti fattori che determinano la crescita economica dei principali settori, come l'energia, l'industria, i trasporti, il riscaldamento civile, l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera, individuati nell'appendice IV, parte II. L'ISPRA elabora lo scenario energetico e dei livelli delle attività produttive nazionale e provvede a scarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale. Le regioni e le province autonome armonizzano i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base regionale dello scenario nazionale sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20. Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti, l'agricoltura."

Ebbene, la giunta regionale lombarda, con deliberazione 12 agosto 2015 n. 3706 ha approvato il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) integrato con la VAS, il quale, come noto, riconosce di pubblico interesse la produzione di energia da fonti rinnovabili a supporto della quale l'impianto peaker sarebbe deputato e pertanto di INTERESSE PUBBLICO.

Ci pare, dunque, fondatamente sostenibile la pretesa di un adeguamento della zonizzazione e dei limiti di localizzazione risalenti al 2011/2012 ad uno strumento di pianificazione di così ampia rilevanza quale il PEAR.

L'articolo 30, commi 2, - 2 bis, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 stabilisce che

2. Il PEAR, integrato con la valutazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 8, contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale.

2-bis. La Giunta regionale provvede affinché il PEAR:

a) recepisca gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del D.Lgs. 28/2011;

b) incrementi di almeno il 50 per cento gli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.

Anche questa norma, in considerazione della prossima scadenza del PEAR, e della possibilità di aggiornamento annuale milita a favore della fattibilità dell'iniziativa imprenditoriale della spettabile società la quale, a mio modo di vedere, ben potrebbe avvalersene nell'interlocuzione con la Pubblica Amministrazione competente.

Rimaniamo pertanto convinti che non si possa sostenere con ragione che il vetusto divieto localizzativo del 2012 collide con l'obiettivo che la Regione si è prefissata di perseguire entro il 2020.

Ribadiamo inoltre che l'interesse pubblico di tale impianto è stato confermato dalla stessa Terna la quale nella sua nota di risposta ad una nostra richiesta di chiarimento, di seguito riportata, evidenzia come al sistema elettrico nazionale sia necessaria la tipologia di impianto in progetto per assicurare servizi di rete cruciali di riserva, bilanciamento e regolazione dei nuovi impianto peakers, in quanto risorse pregiate utili alla gestione del sistema elettrico nazionale.

TERNA/P2019
0030413 - 23/04/2019Spett.le
Duferco Energia SpA
Via Polo Imperiale, 4
16126 Genova
PEC:as.dufercospa@pec.duferco.it*c.a Ing. Massimo Croci***Oggetto: Impianti Peaker**

Con riferimento alla Vostra lettera n. A20190029590 del 18/04/2019 avente ad oggetto Impianti Peaker, si rappresenta quanto segue:

1. Il sistema elettrico nazionale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una crescente penetrazione di fonti energetiche rinnovabili non programmabili accompagnata da una progressiva riduzione della capacità termoelettrica disponibile.
2. Terna ha registrato e comunicato in più occasioni alle istituzioni competenti il deterioramento delle condizioni di adeguatezza del sistema che, in caso di situazioni climatiche rigide (caldo o freddo estremi, scarsa idraulicità) e/o presenza di tensioni sui Paesi confinanti, può essere interessato da fenomeni di interruzione programmata del carico.
3. Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - proposto dal Governo alla Commissione Europea in data 31/12/2018 - fissa al 30% la quota di energia da FER sui consumi finali lordi di energia al 2030 e prevede, in linea con quanto indicato dalla Strategia Elettrica Nazionale (SEN) 2017, il phase out della produzione con centrali alimentate a carbone al 2025. È di tutta evidenza che, al fine di conseguire un efficace contributo alla decarbonizzazione del paese, le risorse rinnovabili dovranno essere ben integrate e la loro azione massimizzata. Ne consegue che la produzione di energia dovrà sempre più basarsi sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili, riservando alle fonti programmabili convenzionali a basso impatto un ruolo non marginale di fornitura dei servizi di rete, essenziali per la piena integrazione delle fonti rinnovabili stesse, e al contempo caratterizzato da un numero di ore di funzionamento tipicamente contenuto.
4. Negli ultimi anni non si sono registrati investimenti in nuova capacità programmabile a gas, laddove sarebbe invece fondamentale procedere a nuove installazioni e ad una progressiva sostituzione del parco termoelettrico attuale con impianti più moderni, meno inquinanti e con prestazioni dinamiche migliori (in termini di tempi di accensione, tempi minimi di permanenza in servizio, gradienti di carico), al fine di indirizzare, come evidenziato al punto precedente, la loro azione prevalentemente verso la fornitura di

servizi, consentendone a Terna l'approvvigionamento, tramite strumenti spot o contrattualizzazioni a termine.

5. Il PNIEC individua la necessità di nuova capacità di generazione a gas più efficiente e flessibile a supporto della transizione, la cui realizzazione sarà stimolata attraverso l'introduzione di meccanismi in grado di fornire agli investitori segnali a lungo termine e in particolare del capacity market, attualmente in fase di approvazione da parte delle istituzioni.


In base a quanto sopra si conferma e si sottolinea l'esigenza che il sistema elettrico possa disporre, a sostegno della integrazione delle rinnovabili in essere e di prevista installazione, ai fini di assicurare servizi di rete cruciali di riserva, bilanciamento e regolazione, di investimenti in nuovi impianti peakers – in particolare impianti termoelettrici alimentati a gas con turbine a ciclo aperto – in quanto risorse pregiate estremamente utili alla gestione, con idonei livelli di sicurezza e di qualità del servizio, del sistema elettrico nazionale.

Tali impianti per le caratteristiche che li contraddistinguono non si prestano ad un funzionamento continuo ma al contrario ad essere utilizzati da Terna, quale Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale responsabile della trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, per la fornitura dei servizi di rete finalizzati alla risoluzione di problematiche di tensione, inerzia e potere di corto circuito del sistema elettrico con un funzionamento discontinuo e per un numero di ore annue che può essere stimato tra il 10 ed il 20%.

Con i migliori saluti

Per Terna S.p.a.

Luigi Michi



Az: SSD-PR1



Spett.le TERNA spa
Viale E. Galbani, 70
00156 ROMA
c.a. Ing. Giacomo Donnini

Oggetto: Impianti Peaker

Il gruppo Duferco nel corso del 2018 ha avviato un vasto programma per la realizzazione di centrali "peaker" in alcuni compendi industriali di proprietà, collocati in diverse regioni italiane (Lombardia, Toscana, Sicilia).

La collocazione prescelta all'interno di compresori industriali già esistenti ci è parsa la più efficiente (aree già infrastrutturate e gestite secondo logiche di sicurezza e controllo industriali) e sostenibile (nessun nuovo consumo di suolo).

L'attività di concettualizzazione e progettazione di detti impianti è praticamente terminata e di recente è stata avviata la fase di richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e gestione delle nuove centrali.

In tale processo di *permitting* abbiamo incontrato non poche difficoltà sia da parte degli Enti coinvolti sia da parte delle comunità locali. In particolare, ciò che emerge è un'ignoranza diffusa sulla natura di questi impianti che, spesso, vengono erroneamente assimilati alle tradizionali centrali a turbogas, senza comprenderne la specificità e le peculiari caratteristiche ed in particolare il loro ruolo essenziale ai fini di un'ordinata transizione energetica verso un sistema sempre più decarbonizzato e basato su fonti rinnovabili.

Tale situazione provoca crescenti difficoltà nell'ottenere le dovute autorizzazioni e rischia di compromettere l'intero programma.

Alla luce di quanto sopra siamo convinti che un autorevole parere di Codesta società, in merito alla collocazione dei progettati impianti all'interno del nascente "mercato della capacità" e avuto riguardo alla loro funzione specifica e alle loro modalità di utilizzo al servizio del bilanciamento della rete nazionale, sarebbe di grande utilità e importanza.

Confidando nell'accoglimento della presente cogliamo l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Genova, 17 aprile 2019

L'Amministratore Delegato

Massimo Croci

DUFERCO ENERGIA SPA

Gruppo Duferco Energia S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via S. Maria Maddalena, 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. +39 06 478111 - Fax +39 06 47811200 - Email: info@dufercoenergia.it - P. IVA 01508010001 - Registro Imprese di Roma n. 01508010001 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 - Rappresentanza legale: Massimo Croci, Amministratore Delegato - Rappresentanza legale: Massimo Croci, Amministratore Delegato - Rappresentanza legale: Massimo Croci, Amministratore Delegato - Rappresentanza legale: Massimo Croci, Amministratore Delegato